



## Ordinanza municipale concernente il recupero delle spese di cura dentaria scolastica (prestazioni terapeutiche) presso le famiglie

Il Municipio di Cadenazzo

richiamati:

- la Legge organica comunale (LOC);
- la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario;
- il Regolamento per il Servizio dentario scolastico;

ordina

### Art. 1 – Principio

Le famiglie degli allievi domiciliati nel Comune di Cadenazzo che fanno capo al Servizio dentario scolastico sono chiamate ad assumere i costi per le cure dentarie (prestazioni terapeutiche).

### Art. 2 – Prestazioni di prevenzione

I costi riguardanti le prestazioni di prevenzione (profilattiche) sono suddivisi tra il Cantone e il Comune.

### Art. 3 – Partecipazione delle famiglie

Il Comune recupera presso le famiglie le spese di cura dentaria (prestazioni terapeutiche) anticipate in misura proporzionale al reddito imponibile, dal 40% al 100%, secondo i seguenti criteri:

Limite di reddito imponibile (in franchi):	Percentuale a carico della famiglia:
fino a fr. 20'000.00	40%
da fr. 20'001.00 a fr. 30'000.00	60%
da fr. 30'001.00 a fr. 40'000.00	70%
da fr. 40'001.00 a fr. 50'000.00	80%
superiore a fr. 50'001.00	100%

Al di sopra del limite di reddito imponibile di fr. 50'001.00 non è previsto nessun contributo da parte del Comune e i costi rimangono interamente a carico della famiglia.

### Art. 4 – Determinazione reddito imponibile

Determinante ai fini del calcolo del contributo è il reddito imponibile della famiglia secondo l'ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato disponibile, ritenuto che:

- genitori coniugati: tassazione dei genitori.
- genitori separati/divorziati: cumulo dei valori delle due tassazioni
- genitori conviventi: cumulo dei valori delle due tassazioni
- genitori non conviventi: cumulo dei valori delle due tassazioni

Se un genitore o entrambi sono tassati alla fonte, gli stessi dovranno fornire copia dei giustificativi relativi alle entrate per il periodo scolastico oggetto della richiesta di partecipazione.

Se un genitore non risulta domiciliato a Cadenazzo, viene richiesto al genitore domiciliato di reperire e trasmettere la documentazione di cui sopra. In caso di mancata trasmissione entro i termini stabiliti, si applica d'ufficio una partecipazione del 100%.

**Art. 5 – Pubblicazione ed entrata in vigore**


La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di trenta giorni e meglio dal 1° febbraio 2016 al 1° marzo 2016.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, in due copie, nel termine di pubblicazione.

La presente ordinanza entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2016/2017, e abroga ogni precedente disposizione in materia.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO  
  
Flavio Petraglio

IL v. SEGRETARIO  
  
Moreno Mocettini

